

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione .....	39
Disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari. C. 2933 Bruno ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	39
Introduzione dell'articolo 612- <i>quater</i> del codice penale, in materia di manipolazione artificiale di immagini di persone reali allo scopo di ottenerne rappresentazioni nude. C. 2986 De Carlo ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) .....	42
Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti. C. 3074 di iniziativa popolare ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) .....	42
Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di accesso alla professione forense. C. 2334 Di Sarno e C. 2687 Miceli ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	42

#### SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. C. 1424 Colletti, C. 1427 Cataldi, C. 1475 Colletti, C. 1961 Meloni, C. 2466 Colletti e C. 3289 Governo ( <i>Seguito esame e adozione testo base</i> ) .....	43
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	45

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 3 novembre 2021. — Presidenza del presidente Franco VAZIO. — Interviene, in videoconferenza, il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.*

**La seduta comincia alle 9.35.**

**Sui lavori della Commissione.**

Franco VAZIO, *presidente*, avverte che, relativamente ai primi quattro argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta odierna in sede referente per i quali non

sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

**Disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari.**

**C. 2933 Bruno.**

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Franco VAZIO, *presidente*, avverte che l'onorevole Bruno, relatore del provvedimento, sostituisce *ad rem* l'onorevole Sarti.

Raffaele BRUNO (M5S), *relatore*, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame della proposta di legge C. 2933, a sua prima firma, recante « Disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari » che reca disposizioni volte alla promozione e al sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari al fine di contribuire al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti. In proposito, rammenta che il teatro in carcere in Italia è una realtà ampiamente diffusa sia nell'area penale per adulti sia in quella minorile, con scopi e metodologie molto diversi tra loro.

Fa presente di aver predisposto la proposta di legge in esame dopo aver potuto verificare personalmente, attraverso numerosi incontri con diverse associazioni soprattutto di volontariato, nel corso dei quali artisti e detenuti hanno messo in scena spettacoli ad alto coinvolgimento emotivo, che cosa accade quando una comunità carceraria si riunisce attorno a questa forma di arte. Sottolinea che sull'efficacia dell'utilizzo del metodo teatrale nelle carceri, il sito *giustizia.it* ha evidenziato un calo della recidiva – che nella media italiana si attesta attorno al 65 per cento – al 6 per cento per i detenuti che hanno svolto un percorso teatrale. Le persone recluse, quindi, attraverso un laboratorio teatrale possono essere restituite alla società profondamente trasformate. Ritiene pertanto che la proposta di legge in esame non debba essere considerata un provvedimento a favore di una categoria specifica, in quanto è finalizzata ad un beneficio collettivo. Riferisce inoltre che tutte le figure professionali che operano nelle carceri e con le quali ha avuto modo di rapportarsi frequentemente, ritengono che il teatro sia un mezzo prezioso per creare armonia nell'ambiente in cui operano. Sottolinea che tutte queste figure professionali erano coinvolte, insieme ad alcuni detenuti provenienti da 10 istituti penitenziari, il 10 febbraio 2019 ad un convegno-spettacolo organizzato proprio presso la Nuova aula dei gruppi parlamentari in cui ora si sta svolgendo la presente seduta. Alla luce del dato citato da *giustizia.it* e delle moltissime storie di rav-

vedimento che ha avuto il privilegio di conoscere personalmente, ritiene che il provvedimento in discussione possa contribuire a rendere il carcere un luogo dove tutti possono incontrare l'arte e attraverso l'arte avviare un percorso di cambiamento. Osserva, inoltre, che con la proposta di legge a sua prima firma si riconosce e si valorizza il ruolo degli artisti, la cui categoria è stata particolarmente colpita dagli eventi legati alla pandemia, come fautori di un processo di umanizzazione di cui la società ha bisogno.

Nel passare ad esaminare il contenuto della proposta di legge in discussione, rinviando comunque alla documentazione predisposta dagli uffici per una più approfondita analisi della stessa, evidenzia che l'articolo 1 reca le finalità della legge e individua nella collaborazione tra l'amministrazione penitenziaria, le imprese sociali e gli enti e le associazioni presenti nel territorio, lo strumento per realizzare tali finalità. Tale collaborazione deve tendere in particolare all'attivazione di corsi di formazione e aggiornamento per la realizzazione delle attività teatrali negli istituti penitenziari, con particolare riguardo ai detenuti minorenni (commi 1 e 2). Le attività teatrali da promuovere negli istituti penitenziari per favorire il recupero e il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti consistono in particolare: nella realizzazione di attività teatrali (lettera *a*) e diffusione anche all'esterno di spettacoli teatrali (lettera *b*)); nell'organizzazione di convegni, di seminari di studi e di tavole rotonde sulle attività teatrali come strumenti per favorire il recupero e il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti (lettera *c*)); nella realizzazione di prodotti editoriali sulle attività teatrali realizzate negli istituti penitenziari (lettera *d*)); nella realizzazione di reportage fotografici e di video-documentari sulle suddette attività (lettera *e*)) (comma 3). È inoltre prevista l'istituzione presso il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – di un Osservatorio permanente sulle attività teatrali negli istituti penitenziari, all'interno del quale dovrà operare un Tavolo tecnico per lo sviluppo e la

realizzazione delle citate attività, al quale partecipano rappresentanti degli enti e delle associazioni presenti sul territorio. L'individuazione dei componenti e delle modalità operative dell'Osservatorio e del Tavolo tecnico è demandata a un decreto del Ministro della giustizia (comma 4).

Rileva che l'articolo 1 individua altresì i principali compiti, rispettivamente, del Tavolo tecnico, dell'Osservatorio e delle imprese sociali, associazioni ed enti territoriali che operano nel settore. In particolare, il comma 5 affida al Tavolo tecnico — che si riunisce due volte all'anno e deve presentare al Ministero della giustizia (Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria) un programma annuale di attività — il compito di: consolidare la rete tra le diverse realtà del territorio interessate alla realizzazione di attività teatrali negli istituti penitenziari, comprese le attività rivolte a minori (lettera *a*)); mantenere e rafforzare i rapporti con le regioni, con gli enti locali, con le compagnie e le associazioni teatrali, con il sistema universitario e con il sistema economico-produttivo, anche formulando proposte in merito ad attività e a percorsi formativi finalizzati anche al reinserimento dei detenuti (lettera *b*)); definire percorsi di confronto e di collaborazione con altre esperienze teatrali negli istituti penitenziari a livello nazionale e internazionale (lettera *c*)); valutare l'attività svolta e l'attuazione delle disposizioni della legge (lettera *d*)). Il comma 6 dispone che il Tavolo tecnico, tenuto conto dei compiti previsti dal comma 5, presenti ogni anno al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria un programma di attività articolato in obiettivi e in azioni prioritari.

Fa presente che all'Osservatorio invece il comma 7 riserva prevalentemente il compito: di favorire la realizzazione delle attività teatrali negli istituti penitenziari (lettera *a*)); di promozione della conoscenza delle attività teatrali realizzate negli istituti penitenziari (lettera *b*)); di valorizzazione delle conoscenze e delle competenze acquisite nella formazione e nella produzione teatrali anche al fine del reinserimento lavorativo dei detenuti (lettera *c*)). Il comma 8 demanda alle imprese sociali, agli enti e

alle associazioni che operano sul territorio, in collaborazione con il Tavolo tecnico, il compito di: promuovere la realizzazione di esperienze teatrali di qualità negli istituti penitenziari (lettera *a*)); organizzare percorsi formativi e di confronto per gli operatori penitenziari e per i soggetti esterni interessati alla realizzazione di attività teatrali negli istituti penitenziari (lettera *b*)); collaborare con altre esperienze teatrali negli istituti penitenziari a livello nazionale e internazionale, anche allo scopo di partecipare a progetti europei (lettera *c*)). Si prevede infine che un'apposita sezione della Relazione sui dati relativi allo svolgimento da parte dei detenuti di attività lavorative o di corsi di formazione professionali, che il Ministro della giustizia presenta annualmente al Parlamento, è dedicata alle attività teatrali negli istituti penitenziari, alle iniziative adottate per la promozione di tali attività, nonché alla valutazione sulla disponibilità e sull'idoneità degli spazi destinati alle citate attività (comma 9).

Rammenta che l'articolo 2 prevede che il Ministero della giustizia — Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, destini una quota delle risorse per gli interventi straordinari di ampliamento e ammodernamento degli spazi destinati al lavoro dei detenuti (di cui all'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), all'individuazione, presso gli istituti penitenziari che ne sono sprovvisti, di appositi spazi da dedicare alle attività teatrali e allo sviluppo di percorsi artistici, anche sperimentali, volti all'inserimento lavorativo dei detenuti. In proposito, rammenta che il citato comma 155 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 prevede un'autorizzazione di spesa (euro 25.000.000 per l'anno 2021, euro 15.000.000 per l'anno 2022 ed euro 10.000.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026) per l'ampliamento e l'ammodernamento degli spazi e delle attrezzature destinate al lavoro dei detenuti, nonché per il cablaggio e la digitalizzazione degli istituti penitenziari.

Sottolinea infine che l'articolo 3 prevede al comma 1 l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della giustizia di un Fondo per la promozione e il sostegno delle

attività teatrali negli istituti penitenziari con una dotazione pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e stabilisce la relativa copertura finanziaria. Il Fondo, in particolare, è volto a finanziare attività laboratoriali e produttive, alla realizzazione, anche all'esterno degli istituti penitenziari, di spettacoli teatrali nonché all'erogazione di benefici economici in favore del personale interno degli istituti penitenziari che collabora alla realizzazione degli spettacoli. Le modalità di attuazione del Fondo sono demandate a un regolamento adottato mediante decreto del Ministro della giustizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il comma 2 dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Franco VAZIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Introduzione dell'articolo 612-*quater* del codice penale, in materia di manipolazione artificiale di immagini di persone reali allo scopo di ottenerne rappresentazioni nude.**

**C. 2986 De Carlo.**

*(Rinvio del seguito dell'esame).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 ottobre 2021.

Franco VAZIO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta la relatrice, onorevole Ascari, aveva illustrato il provvedimento e che nella medesima seduta l'onorevole Varchi aveva chiesto di procedere a un ciclo di audizioni informali sull'oggetto del provvedimento. In attesa di definire – nella riunione odierna dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – le modalità e i tempi del ciclo di audizioni, chiede se qualcuno intenda intervenire in discussione generale già in questa sede.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti.**

**C. 3074 di iniziativa popolare.**

*(Rinvio del seguito dell'esame).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 settembre 2021.

Franco VAZIO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore, onorevole Gallo, aveva illustrato il provvedimento e che nella seduta odierna si procederà alla discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di accesso alla professione forense.**

**C. 2334 Di Sarno e C. 2687 Miceli.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 aprile 2021.

Franco VAZIO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 7 aprile scorso è stato nominato un Comitato ristretto ai fini della individuazione di un testo base per il prosieguo dell'esame in sede referente. Avverte quindi che sono assegnate alla Commissione Giustizia le proposte di legge C. 3096 Zanettin, recante « Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di accesso alla professione forense » e C. 2846 Colletti, recante « Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di specializzazione e di accesso alla professione forense, nonché delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di difesa tecnica affidata a professionisti diversi dagli avvocati ». Preannuncia di voler procedere all'abbinamento d'ufficio, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regola-

mento, di tali proposte di legge, ritenendo che esse vertano su tematiche prese in considerazione dai provvedimenti C. 2334 Di Sarno e C. 2687 Miceli, già all'esame della Commissione.

Maria Carolina VARCHI (FDI) contesta, ai sensi delle disposizioni regolamentari, l'abbinamento d'ufficio delle proposte di legge C. 3096 Zanettin e C. 2846 Colletti, in quanto ritiene che le citate proposte di legge rechino argomenti ulteriori rispetto a quelli presi in considerazione dalle proposte di legge già all'esame della Commissione. Chiede pertanto alla presidenza di sottoporre a una votazione della Commissione la decisione sull'abbinamento in questione.

Franco VAZIO, *presidente*, alla luce della richiesta della collega Varchi, ritiene opportuno rinviare ad una successiva seduta ogni decisione in ordine all'abbinamento delle proposte di legge C. 3096 Zanettin e C. 2846 Colletti. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.50.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 3 novembre 2021. — Presidenza del presidente Franco VAZIO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.*

**La seduta comincia alle 10.35.**

**Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.**

**C. 1424 Colletti, C. 1427 Cataldi, C. 1475 Colletti, C. 1961 Meloni, C. 2466 Colletti e C. 3289 Governo.**

*(Seguito esame e adozione testo base).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 novembre 2021.

Franco VAZIO, *presidente*, ricorda che nella seduta odierna si procederà all'adozione del testo base per il prosieguo dell'esame in sede referente.

Lucia ANNIBALI (IV), *relatrice*, anche a nome della collega Cristina, propone di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il disegno di legge del Governo, come modificato dal Senato, evidenziando che l'intervento in esso recato appare più ampio e più articolato rispetto alle abbinare proposte di legge e che il ciclo di audizioni appena concluso ha riguardato i suoi contenuti.

Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È), nel rilevare che la Commissione si accinge ormai ad adottare come testo base il disegno di legge del Governo, rileva come ogni nuovo Ministro della giustizia si senta in dovere di intervenire sul codice di procedura civile. Aggiunge che coloro che all'interno del ministero hanno redatto il testo del disegno di legge in esame evidentemente non hanno frequentato le aule dei tribunali e delle corti d'appello negli ultimi dieci anni perché, se lo avessero fatto, si sarebbero resi conto che il mondo della giustizia è diverso da quello che hanno immaginato. Nel preannunciare l'intenzione di chiarire tale affermazione con alcuni esempi, fa presente in primo luogo che il disegno di legge punta ad incentivare il ricorso alla mediazione, prevedendo inoltre una verifica quinquennale delle risultanze ottenute, come se in questi anni non fosse successo alcunché. Nel rammentare che l'istituto è stato voluto dal Governo Alfano, bocciato dalla Corte costituzionale e successivamente reintrodotta dal Governo Letta, si domanda per quale motivo i funzionari del Ministero abbiano ignorato il monitoraggio che è stato già effettuato e che ha decretato il fallimento della mediazione, con l'unica eccezione di alcune limitate controversie come quelle ereditarie o condominiali. Evidenzia quindi che il Go-

verno, invece di limitare il ricorso all'istituto della mediazione soltanto ai casi in cui ha dimostrato di funzionare, preferisce reiterare gli errori già commessi in passato. Si domanda inoltre perché con le disposizioni del disegno di legge in esame si sia deciso nella sostanza di privatizzare la giustizia italiana e di favorire la negoziazione assistita, ipotizzando che vi possa essere da parte di qualche funzionario ministeriale un interesse personale a incentivare i guadagni degli studi privati. Nel preannunciare di contro un aumento dei costi per gli utenti, considerata anche la prevista riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione, fa presente che la legge delega dovrebbe essere lo strumento con cui il Parlamento indirizza l'azione del Governo. Nel caso attuale invece l'impostazione del provvedimento è totalmente imputabile al Governo, dal momento che ad esso si devono tanto il testo del disegno di legge quanto quello delle proposte emendative presentate al Senato, nonché il contenuto dei futuri decreti legislativi, mentre l'intervento del Parlamento è limitato all'approvazione della questione di fiducia. Fa presente inoltre che, oltre ad incrementare i costi per i cittadini, l'incentivazione della mediazione delegata dal giudice comporterà che quest'ultimo, spogliatosi ulteriormente delle proprie competenze, lavorerà di meno e farà paradossalmente più carriera, sulla base dei requisiti imposti negli ultimi anni dalle correnti della magistratura e dalla politica, per cui ci si fa collocare fuori ruolo e si rientra successivamente nei ruoli apicali della magistratura, senza aver svolto il servizio per cui si è vinto il concorso. Sottolinea inoltre la singolarità della disposizione contenuta alla lettera e) del comma 5 dell'articolo 1 del disegno di legge, per cui la chiamata del terzo è consentita all'attore e non anche al convenuto, comportando che quest'ultimo sarà costretto a fare una nuova causa e a chiedere la riunione dei procedimenti, con un inevitabile aumento del contenzioso. Critica inoltre la scelta della Ministra Cartabia di riproporre, come già ventilato anche dallo stesso Bonafede, il rito societario,

cancellato a due anni dalla sua introduzione perché inutile e peggiorativo della *performance* dei tribunali, evidenziando la pervicacia con cui vengono ripetuti gli errori del passato. Nel considerare risibile per chi davvero frequenta i tribunali il termine di 30 giorni per il deposito della sentenza in caso di discussione orale disposta ai sensi dell'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile, stigmatizza inoltre, con riguardo al processo di appello, il ricorso al giudice ausiliario, che la Suprema Corte ha bocciato in quanto incostituzionale, consentendo tale soluzione fino al 2025. Dopo aver evidenziato quale unica nota positiva del disegno di legge in esame la modifica del giudizio di cognizione, che si conclude con una sentenza in luogo dell'attuale ordinanza, rileva che con la riforma del giudizio di appello si torna indietro, con la reintroduzione della figura del consigliere istruttore, designato dal presidente del collegio, il quale a suo avviso finirà anche per assumere la decisione finale, oltre che occuparsi dell'espletamento dell'intera fase prodromica. Nel ritenere che si sarebbe dovuto puntare ad incrementare la produttività della fase dell'appello, prevedendo a titolo esemplificativo il ricorso al giudice monocratico per le cause di minor valore, con riguardo alla lettera l) del comma 8 dell'articolo 1, si chiede per quale motivo non si sia incentivato il ricorso alla trattazione scritta, considerata l'inutilità delle modalità di svolgimento delle udienze di appello adottate in pressoché tutti i tribunali. Fa poi riferimento all'introduzione dell'ulteriore requisito della sintetività nell'esposizione dei motivi che il ricorso in Cassazione deve contenere, ai sensi della lettera a) del comma 9 dell'articolo 1 del disegno di legge.

Franco VAZIO, *presidente*, rammenta che alle 11, in considerazione dell'avvio dei lavori dell'Assemblea, occorrerà procedere alla deliberazione sull'adozione del testo base. Pertanto, pur comprendendo il desiderio del collega Colletti di illustrare le ragioni per cui non è favorevole all'adozione del testo del disegno quale testo base per il prosieguo dell'esame, lo invita a concludere, ritenendo che il medesimo diritto

spetti anche all'onorevole Varchi che ha chiesto di intervenire.

Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È) ritiene che il citato requisito della sinteticità entri in contraddizione con il principio di autonomia del ricorso per Cassazione che a suo avviso la Corte ha «inventato» per ridurre il carico di lavoro, rigettando il maggior numero di cause, e sul quale è intervenuta anche la Corte europea dei diritti dell'uomo. Rivolgendosi alla sottosegretaria Macina, si domanda dunque se il Governo abbia studiato l'argomento e se conosca la giurisprudenza relativa al principio di autonomia.

Franco VAZIO, *presidente*, fa presente all'onorevole Colletti che il suo pieno diritto di esprimere la propria contrarietà ai contenuti del provvedimento non gli consente tuttavia di dare voti ai colleghi e al Governo.

Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È), nel ritenere che non vi sia alcuna norma regolamentare che stabilisce tale divieto, dichiara di aver concluso il suo intervento.

Maria Carolina VARCHI (FDI), nel dichiararsi dispiaciuta nel dover prendere la parola successivamente all'onorevole Colletti che ha dovuto limitare i tempi del proprio intervento, sottolinea come i racconti dal campo riferiti dal collega le abbiano ricordato le ragioni per le quali aveva deciso di esercitare la propria professione nel settore penale rispetto a quello civile. Per quanto attiene al provvedimento in esame, ritiene che lo stesso sconti un fenomeno che nel corso di questa legislatura spesso ha dovuto constatare, ossia la percezione che chi predispose il testo dei provvedimenti in realtà non sia a conoscenza di ciò che avviene nei luoghi in cui le norme prodotte dal Parlamento riverbe-

rano i propri effetti. Ritiene che ciò sia particolarmente grave in quanto gli effetti di una così vasta riforma del diritto processuale civile si ripercuoteranno per molti anni sui tribunali. Non desidera in questo momento discutere sul merito del provvedimento ma ritiene che la proposta delle relatrici di adottare come testo base per il prosieguo dei lavori il disegno di legge del Governo C. 3289 dimostri la totale chiusura, non tanto della maggioranza parlamentare, che ritiene non essere stata coinvolta nella stesura del testo in esame, bensì del Governo, su questioni che non sono di bandiera ma che attengono alla buona amministrazione della giustizia. Per tale ragione preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di adozione di testo base formulata dalle relatrici.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta delle relatrici di adottare come testo base per il prosieguo dei lavori il disegno di legge Governo C. 3289.

Franco VAZIO, *presidente*, rammenta che, come concordato nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di proposte emendative al testo testè adottato come testo base, è fissato a venerdì 5 novembre, alle ore 12.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 3 novembre 2021.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.